



REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI MOROSI CON FORNITURA ATTIVA

Approvato dal CdA della EVI S.p.A. in data 08/10/2025 con decorrenza 01/01/2026

Il presente regolamento disciplina le attività di recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle fatture del SII (Servizio Idrico Integrato) da parte degli utenti in vigenza di contratto di somministrazione.

Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove ed uniformi regole nazionali in merito ai mancati pagamenti (morosità) nel settore idrico, fissate dall'Autorità garante ARERA a seguito di disposizioni introdotte con la deliberazione n. 311/2019/R/IDR c.d. REMSI.

Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)

1) L'utente è moroso allorché non provveda al pagamento della fatturazione entro il termine di scadenza della stessa e non abbia usufruito della rateizzazione prevista dall'art. 4 del citato REMSI:

- l'importo della fattura superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, la stessa sia rateizzabile a richiesta dell'utente, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diversi accordi tra le parti (art. 42.2). Il termine per l'inoltro della richiesta è fissato in 10 giorni solari dalla scadenza della fattura (art. 42.3). Decorso tale termine, l'utente decade dalla possibilità di ottenere il rateizzo;
- qualora la fattura superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, il gestore ha l'obbligo di prevedere il rateizzo automatico ed allegare alla fattura i bollettini corrispondenti al pagamento rateale con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione (art. 42.7). La rateizzazione si intende accettata con il pagamento della prima rata entro la data di scadenza della fattura medesima.

Appurata la morosità, a norma dell'art. 3 dell'allegato A) alla citata delibera la EVI S.p.A. provvede, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, ad inviare all'utente moroso una raccomandata con avviso di ricevimento o PEC di primo sollecito bonario di pagamento.

Trascorsi inutilmente i termini indicati nel sollecito bonario ed almeno venticinque giorni (25) solari dalla scadenza delle fatture indicate nello stesso, la EVI S.p.A., a norma dell'articolo 4, invia una raccomandata o PEC di formale costituzione in mora.

Decorso i termini indicati nella costituzione in mora senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione, la EVI S.p.A. potrà procedere alla sospensione della fornitura e, perdurando la morosità, alla disattivazione della stessa.

Per l'utente con contratto ad uso domestico residente la costituzione in mora recherà anche la comunicazione prescritta dall'art. 7 circa l'impossibilità tecnica dell'installazione del limitatore di flusso. In questo caso la data oltre la quale la EVI S.p.A. potrà procedere alla sospensione



dell'erogazione terrà conto degli ulteriori 25 giorni prescritti dal medesimo articolo.

L'utente titolare di un punto di fornitura sospeso/disattivato per morosità non potrà ottenere l'attivazione di un nuovo allacciamento per lo stesso ovvero per altri punti di fornitura, né ottenere voltura contrattuale fino al pagamento della morosità (articolo 10.4 allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr).

Persistendo ulteriormente la morosità la EVI S.p.A. potrà procedere alla rimozione del misuratore ed alla risoluzione contrattuale.

2) L'utente moroso può in ogni caso richiedere ad EVI S.p.A. la rateizzazione del debito.

La rateizzazione **potrà essere concessa solo se:**

- A) la fattura oggetto di richiesta **rechi l'indicazione di rateizzabilità della stessa** e non siano trascorsi 10 giorni dalla scadenza (art. 42.1 e 42.3 della deliberazione ARERA 655/2015/R/idr)
- ▶ Per l'utenza ad uso domestico residente con un ISEE sottosoglia di disagio economico – così come fissata per il riconoscimento del bonus sociale idrico - sarà sempre possibile ottenere la rateizzazione.
 - ▶ In caso di perdita idrica occulta la fattura sarà rateizzabile anche in caso di riemissione della stessa con l'applicazione dell'agevolazione per perdita prevista dall'art. 19 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, salvo quanto previsto al successivo punto B.
- B) L'utente richiedente non rientri in almeno uno dei seguenti casi:
- l'utente non abbia pagato uno o più fatture e/o rate scadute da oltre 10 giorni solari;
 - l'utente abbia pagato con un ritardo rispetto alla scadenza di oltre 10 giorni solari più di tre fatture e/o rate nei precedenti 24 mesi.
- C) Il debito sia superiore ad € 15.000,00, previa produzione di una fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia con preliminare approvazione da parte della EVI S.p.A.

La rateizzazione sarà concessa mediante la sottoscrizione di una convenzione **ed avrà la durata massima di 12 mesi con rate non cumulabili, fatta salva l'utenza ad uso domestico residente con un ISEE sottosoglia di disagio economico** – così come fissata per il riconoscimento del bonus sociale idrico - per la quale la durata massima della rateizzazione potrà essere estesa a 24 mesi.

Nella convenzione dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- **Periodicità:** sarà corrispondente a quella di fatturazione, salvo diversi accordi tra le parti.
- **Interessi moratori:** ad ogni singola fattura contenuta nel piano di rateizzazione verranno applicati gli interessi di mora calcolati a partire dal giorno della scadenza originale di pagamento delle stesse come da regolamento EVI S.p.A. e da normativa ARERA vigente.
- **Interessi di rateizzazione:** agli importi rateizzati saranno aggiunti gli interessi di rateizzazione calcolati al tasso legale vigente che in ogni caso non potrà essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- **Ritardato/mancato pagamento:** in caso di ritardato pagamento anche di una sola



rata protratto oltre 10 giorni dalla scadenza fissata o di mancato pagamento della stessa, l'utente decadrà dal beneficio della rateizzazione concessa, con obbligo del pagamento immediato dell'importo residuo dovuto.

- Avviso che l'utente moroso non potrà ottenere un nuovo allacciamento per lo stesso ovvero altri punti di fornitura né ottenere voltura contrattuale fino alla risoluzione della morosità a norma del punto 4 dell'articolo 10 della deliberazione ARERA 655/2015/R/idr
- Che potrà essere sottoposto a qualsiasi procedura di recupero del credito ivi comprese:
 - Istanza di liquidazione giudiziale;
 - istanza di fallimento;
- **Sospensione fornitura:** in caso di ritardato o mancato pagamento di una sola rata la EVI S.p.A. procederà comunque a sospendere la fornitura senza alcun obbligo di preavviso ed in deroga a quanto disposto dall'art. 1565 CC.
- **Rimozione misuratore – risoluzione contrattuale:** perdurando la morosità e decorsi 15 giorni dalla avvenuta sospensione della fornitura, la EVI S.p.A. provvederà a rimuovere il misuratore idrico ed a risolvere il contratto.
- **Costi di sospensione/ripristino/rimozione:** i costi di sospensione, ripristino, rimozione del misuratore idrico sono a carico dell'utente.

3) Procedure concorsuali/liquidazione giudiziale/procedure di recupero giudiziale

Gli uffici preposti al recupero dei crediti avranno la facoltà, esperite le formalità previste dalla normativa di settore ed indipendentemente dalle procedure di sospensione dell'erogazione idrica, valutata la posizione debitoria ed i requisiti di legge, di proporre all'organo amministrativo l'autorizzazione a promuovere procedure concorsuali quali istanza di fallimento, istanza di liquidazione giudiziale o qualunque altra azione giudiziale atta al recupero del credito nei confronti dell'utente.